



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA**

---

*Assunto il 24/01/2024*

*Numero Registro Dipartimento 145*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 868 DEL 24/01/2024**

**Oggetto:** CT. n. 3092/23 TAR CALABRIA Catanzaro – Ricorso - Società ANMIC Riabilitazione c/ Regione Calabria ed altri- Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore. Conferimento incarico all'Avv. Domenico Gullo dell'Avvocatura regionale Sezione di Reggio Calabria

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera c) della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

VISTO l'atto pervenuto all'Avvocatura regionale con il quale la Società ANMIC Riabilitazione, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parise, ha proposto ricorso dinanzi al TAR CALABRIA sede di Catanzaro c/ Regione Calabria ed altri, al fine di accertare l'obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere sulla domanda di emissione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo volto al rilascio della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria ex art. 8 ter, comma 3, d.lgs. 502/92, presentata dalla Società Anmic Riabilitazione con istanza prot. SUAP n. 1867 del 18/07/2023, previa declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a., nonché la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia della p.a. e comunque ove occorra ex art. 117, comma 3, cpa;

RILEVATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale giusta nota prot. n. 21414/24 del Dipartimento Sanità;

RITENUTO pertanto di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Domenico Gullo dell'Avvocatura regionale Sezione di Reggio Calabria;

VISTI:

- l'art. 7 comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2013 n. 56;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 *Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*, nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale 665 del 14/12/2022 di Approvazione Regolamento regionale n. 12 del 14/12/2022 avente ad oggetto "*Il Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta regionale*";
- il D.P.G.R. 4 aprile 2022 n. 11 con il quale l'Avv. Alfonso Francesco Antonio Mezzotero è stato nominato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. n. 191005 del 10 giugno 2020 di questa Avvocatura;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

- costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente dinanzi al TAR CALABRIA sede di Catanzaro, per resistere alle pretese della Società ANMIC Riabilitazione ;
- nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Domenico Gullo dell'Avvocatura regionale Sezione di Reggio Calabria;
- dare atto che, relativamente all'incarico come sopra assegnato all'avvocato regionale, non trova applicazione l'art. 7 comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2013 n. 56;

-di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della l.r. n. 11/2011, nonché alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della l.r.n. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Coordinatore  
**Alfonso Mezzotero**  
(con firma digitale)